

Il nuovo Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica popolare cinese per eliminare le doppie imposizioni in materie di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni e le elusioni fiscali

Documento redatto in data 2 luglio 2019

Relatore: **dottor Domenico Ummarino**

Commissione Internazionalizzazione
ODCEC Caserta

Nuovo Accordo

Lo scorso 23 marzo i rappresentanti del Governo italiano e del Governo cinese hanno firmato il nuovo Accordo per eliminare le doppie imposizioni.

Il nuovo Accordo per eliminare le doppie imposizioni in materia di imposte sui redditi e per prevenire l'elusione e l'evasione fiscale, raggiunto nell'ambito delle varie intese istituzionali formalizzate tra Italia e Cina, entrerà in vigore una volta completato l'iter di ratifica nei due Paesi (in Italia la ratifica è effettuata dal Presidente della Repubblica, previa autorizzazione da parte del Parlamento tramite un'apposita legge di ratifica) e formalizzato lo scambio degli strumenti di ratifica, con cui ciascun Paese porta a conoscenza dell'altro il proprio consenso ad essere vincolato dall'Accordo.

Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale Enzo Moavero Milanesi, ha approvato il disegno di legge di ratifica ed esecuzione dell'accordo in data 19 giugno 2019 (**Atto Senato n. 1385** <http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/Ddliter/51992.htm>).

Con l'entrata in vigore del nuovo Accordo, è espressamente previsto che la Convenzione oggi vigente tra i due Paesi (firmata il 31 ottobre 1986 ed in vigore dal 1990) sarà abrogata e le disposizioni ivi contenute cesseranno di avere effetto.

Obiettivi I

Il nuovo Accordo contiene previsioni volte a limitare la sovranità tributaria dei due Paesi nelle fattispecie reddituali cosiddette ***cross-border***, al fine di eliminare fenomeni di doppia imposizione giuridica, ovvero l'applicazione di imposte comparabili da parte dei due Paesi a carico dello stesso contribuente ed in relazione allo stesso presupposto impositivo.

In linea con i recenti sviluppi a livello internazionale, il nuovo Accordo intende anche contrastare fenomeni di doppia «non imposizione» (o ridotta imposizione) connessi ad evasione o elusione fiscale.

Obiettivi II

In particolare, da un lato è ridefinita e ridotta, rispetto alla precedente Convenzione del 1986, l'imposizione applicabile nello Stato della fonte ai ***passive income*** quali dividendi, interessi, royalties e plusvalenze realizzati in ambito ***cross-border***;

dall'altro lato, sono introdotte le più aggiornate misure di contrasto ai fenomeni di ***base erosion and profit shifting*** (BEPS) che possono essere ottenuti tramite abuso degli Accordi contro le doppie imposizioni.

Principali previsioni e comparazione con la vecchia convenzione I

Con riferimento all'imposizione dei redditi realizzati in uno Stato (Stato della fonte o "**Stato F**") da un soggetto corporate residente nell'altro Stato (Stato della residenza o "**Stato R**") e privo di stabile organizzazione (nello Stato F), il nuovo Accordo prevede significative limitazioni alla potestà impositiva dello Stato della fonte F, come di seguito esemplificate:

**Imposizione
nello Stato
F**

**Convenzione contro le
doppie imposizioni in
vigore (1986)**

Nuovo accordo (2019)

Dividendi

- 10% in tutti i casi.

- 5% ove il residente dello Stato R
detenga almeno il 25% del capitale
della società distributrice per
almeno 365 giorni;

- 10% negli altri casi.

Principali previsioni e comparazione con vecchia convenzione II

Imposizione nello Stato F	Convenzione contro le doppie imposizioni in vigore (1986)	Nuovo accordo (2019)
Interessi	<ul style="list-style-type: none">- 0% nel caso di interessi pagati al Governo o a soggetti interamente controllati da questo;- 10% negli altri casi.	<ul style="list-style-type: none">- 0% nel caso di interessi pagati al Governo o a un ente pubblico dell'altro Stato;- 8% nel caso di interessi pagati a istituti finanziari in relazione a prestiti almeno triennali mirati a finanziare progetti di investimento;- 10% negli altri casi.

Principali previsioni e comparazione con vecchia convenzione III

Imposizione nello Stato F	Convenzione contro le doppie imposizioni in vigore (1986)	Nuovo accordo (2019)
Royalties	<ul style="list-style-type: none">- 7% (aliquota effettiva) nel caso di royalties relative all'uso di beni strumentali;- 10% negli altri casi.	<ul style="list-style-type: none">- 5% (aliquota effettiva) nel caso di royalties relative all'uso di beni strumentali;- 10% negli altri casi.

Principali previsioni e comparazione con vecchia convenzione IV

Imposizione nello Stato F	Convenzione contro le doppie imposizioni in vigore (1986)	Nuovo accordo (2019)
<p>Plusvalenze da partecipazioni</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Tassazione nello Stato F (in base alla legislazione domestica) in caso di azioni il cui valore derivi essenzialmente, direttamente o indirettamente, da beni immobili situati nello Stato F; - Tassazione nello Stato F (in base alla legislazione domestica) nel caso in cui il venditore residente nello Stato R abbia detenuto, direttamente o indirettamente, una partecipazione in una società residente nello Stato F superiore al 25%. 	<ul style="list-style-type: none"> - Tassazione nello Stato F (in base alla legislazione domestica) in caso di azioni il cui valore derivi, direttamente o indirettamente, per più del 50% da beni immobili situati nello Stato F (c.d. "land rich clause"); - Tassazione nello Stato F (in base alla legislazione domestica) nel caso in cui il venditore residente nello Stato R abbia detenuto, direttamente o indirettamente, una partecipazione in una società residente nello Stato F superiore al 25% nei 12 mesi precedenti la vendita (c.d. "partecipazione rilevante"); - Nessuna tassazione nello Stato F in tutti gli altri casi.

Principali previsioni e comparazione con vecchia convenzione V

Imposizione nello Stato F	Convenzione contro le doppie imposizioni in vigore (1986)	Nuovo accordo (2019)
Altri redditi	- I redditi provenienti dallo Stato F e non espressamente trattati dalla Convenzione sono imponibili nello Stato F.	- I redditi provenienti dallo Stato F e non espressamente trattati dalla Convenzione non sono imponibili nello Stato F.

Norme anti-abuso I

Il nuovo Accordo prevede anche aggiornamenti per contrastare possibili fenomeni di abuso delle disposizioni pattizie.

In particolare, tra l'altro, l'Accordo prevede:

1. **Nel preambolo**, il chiarimento della finalità dell'Accordo di eliminare la doppia imposizione, senza creare opportunità di «non imposizione» o di ridotta imposizione attraverso l'evasione o l'elusione fiscale, compresi schemi di ***treaty shopping***.

2. **All'art. 4**, la ***tie-breaker rule*** per una società considerata residente ai fini fiscali in entrambi gli Stati, ai sensi della quale la residenza di tale società dovrà essere stabilita da un mutuo accordo tra le autorità fiscali dei due Stati, che tenga in considerazione anche il luogo ove è situata la sede della direzione effettiva della società.

Norme anti-abuso II

3. **All'art. 5**, l'Accordo prevede la lista aggiornata delle attività non integranti una stabile organizzazione nell'altro Stato, in quanto ritenute attività "preparatorie" o "ausiliarie" rispetto all'attività principale dell'impresa non residente. Detta lista include anche una previsione finale in base alla quale la natura delle attività svolte dal soggetto non residente deve essere considerata sulla base dell'esercizio combinato di tutte le attività svolte dal soggetto non residente.

Come da comunicato stampa del Ministero dell'Economia e delle finanze n. 58 del 23 marzo 2019, relativo alla firma del nuovo Accordo, questo dovrebbe recepire le raccomandazioni vincolanti del Progetto BEPS.

In merito, si fa presente che sia l'Italia sia la Cina hanno firmato nel 2017 la Convenzione Multilaterale per l'attuazione delle misure di contrasto ai fenomeni BEPS (cosiddetta MLI).

Dottor Domenico Ummarino

d.ummarino@studioummarino.com

Tel.: +39 346.259.1987

WWW.STUDIOUMMARINO.COM

WWW.ONEPARTNER.IT

